



COMUNE DI ADRANO
(Provincia di Catania)

3° SETTORE

Affari Generali – Affari Demografici- Pubblica Istruzione- Attività Sportive- Gare e Contratti

RELAZIONE - EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA “GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE E SEZIONE PRIMAVERA”

PREMESSE

Il D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, che all’art. 34, comma 20, dispone che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che da’ conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad operare questa scelta dell’affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore in ordine all’affidamento del servizio per la gestione dell’ asilo nido comunale e di una sezione primavera.

1) LE RAGIONI DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di asilo nido è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini sino a tre anni e facilita l’accesso dei genitori al lavoro e l’inserimento sociale e lavorativo della donna.

L’intervento del Comune in questo settore si spiega con la volontà di dare risposta a specifiche esigenze della cittadinanza e delle famiglie e alla necessità di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. L’asilo nido comunale consente, inoltre, di approntare un servizio con i livelli qualitativi desiderati e vedere garantiti specifici obblighi di servizio, obiettivo non perseguibile attraverso la strada del mero sostegno economico alle famiglie.

Il comune di Adrano ha attivo il servizio di asilo nido già da molti anni in un immobile di proprietà del comune stesso. Nella fase iniziale il servizio veniva gestito direttamente dall'Ente, con proprio personale e mezzi, poi dall'anno 2002 l'Amministrazione comunale ha optato per una gestione del servizio affidata ad un soggetto esterno, scelto tramite procedura selettiva aperta.

Con Delibera di G.M. n. 239 del 31/12/2007 è stata stabilita la quota di compartecipazione per il servizio di asilo nido di euro 120,00 mensili, che gli utenti versano direttamente al Comune.

Per l'anno 2015/2016 l'Amministrazione comunale, con delibera di G.M. n. 41 del 17/03/2015, ha assegnato allo scrivente Settore la direttiva di continuare a procedere all'affidamento a soggetto esterno tramite procedura ad evidenza pubblica del servizio per la gestione dell'asilo nido comunale nonché dell'istituenda "sezione primavera" presso il 1° Istituto comprensivo di Adrano in considerazione del Piano approvato e cofinanziato con Decreto prot. n. 311/PAC del 11/12/2014, che nell'ambito del Programma nazionale Servizi di cura all'infanzia (PAC) cofinanzia sia il servizio di asilo nido sia la sezione primavera.

Con delibera di G.M. n. 42 del 17/03/2015 è stata stabilita la quota di compartecipazione per il servizio di sezione primavera di euro 80,00 mensili, differenziandola da quella dell'asilo nido in ragione dell'orario inferiore offerto, che gli utenti verseranno direttamente al Comune.

La compartecipazione al servizio di sezione primavera è stata stabilita vista anche la deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 115/2015/PAR del 25/02/2015 che, pur ricorrendo che a differenza del servizio di asilo nido (espressamente contemplato tra quelli pubblici locali a domanda individuale dal DM del 31 dicembre 1983) il servizio "Classe Primavera" non è ricompreso nel predetto decreto ministeriale in quanto è nato in via sperimentale solo nel 2007 per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ma è tuttavia assimilabile più al servizio di asilo nido (bambini da 3 mesi a 3 anni) che a quello di scuola materna per i bambini tra i 3 e i 6 anni. Poiché solo quest'ultimo è un servizio scolastico gratuito.

2) LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA


Con determina a contrarre n. 208/RG del 17/03/2015 del Responsabile del 3° Settore è stata avviata la procedura di gara aperta, l'appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi rispettivamente dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione il modulo per la gestione del servizio è stato individuato nell'appalto di servizi di cui all'allegato II B sopra soglia, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, mediante una procedura di selezione ad evidenza pubblica aperta a tutti gli operatori del settore.

3) I CONTENUTI DEGLI OBBLIGHI DEL SERVIZIO

Nel caso specifico il soggetto gestore del servizio è tenuto a:

1. tenere aperto l'asilo nido, per 50 settimane, per sei giorni a settimana (dal lunedì al sabato) dalle ore 07,30 alle ore 17,00 ; tenere aperto la sezione primavera, per 11 mesi, per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08,00 alle ore 16,00
2. impiegare nell'esecuzione del servizio oggetto di gara personale (educatori, ausiliari etc.) in possesso di tutti i titoli, le qualifiche professionali e i requisiti prescritti dalla vigente normativa



nazionale e regionale per poter essere impiegato nell'esecuzione delle prestazioni poste ad oggetto di gara.

3. il personale educativo e personale ausiliario operante nel servizio deve essere conforme al rapporto assistente/bambino stabilito dalla vigente normativa in materia. In caso di presenza di bambini disabili o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale e in relazione al numero o alla gravità dei casi, il rapporto educatore/bambino dovrà rispettare quanto previsto dalla specifica vigente normativa in materia.
4. applicare al personale dipendente che impiega nella esecuzione il contratto collettivo nazionale di settore secondo il profilo professionale di appartenenza;
5. sopportare le spese per la manutenzione ordinaria dei locali e spazi dell'asilo nido comunale concessi in uso gratuito dal Comune di Adrano, la loro pulizia, così come la manutenzione e la pulizia degli arredi e delle suppellettili fornite dal Comune, la loro sostituzione in caso di deterioramento o deperimento e la loro integrazione nella misura in cui manchino al momento della presa in consegna;
6. adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.L.vo n. 81/2008 e successive normative di settore, a garantire la vita e l'incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché dei terzi, attraverso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di infortunio o di inquinamento.
7. sopportare le spese per risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio, così come ogni responsabilità civile e penale.

Sono a carico del Comune di Adrano, per tutta la durata del contratto:

1. La manutenzione straordinaria dei locali dell'asilo nido comunale.
2. Il pagamento dell'importo contrattuale derivante dall'aggiudicazione.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Pia Scalisi

